L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin, in attuazione della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare, dell'art. 31, sottopone all'attenzione della Giunta regionale la proposta di calendario venatorio per la stagione di caccia 2017-2018.

Fa presente che il calendario venatorio 2017-2018 presenta alcune novità rispetto al calendario della precedente stagione venatoria, le cui principali sono di seguito riportate:

- all'art. 3 il periodo di caccia alla beccaccia è stato traslato di un mese (1° novembre 31 dicembre) su richiesta dei cacciatori che si dedicano al prelievo di questa specie;
- all'art. 6 è stato esplicitata la procedura relativa al recupero degli animali feriti con i cani da traccia autorizzati e l'eventuale sostituzione della fascetta nel caso in cui il selvatico sia ritrovato in condizioni tali da non consentire il suo utilizzo da parte del cacciatore;
- all'art. 6, su proposta del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché del mondo venatorio, è prevista, in via transitoria per la prossima stagione venatoria e a titolo sperimentale, la semplificazione delle classi di prelievo degli ungulati;
- all'art. 6 cinghiale, nella modalità di caccia vagante, è stato aumentato il numero di cani eventualmente utilizzabili, da 2 a 4, mentre nella modalità di caccia in braccata, i settori delle Circoscrizioni venatorie n. 7 e n. 8 sono stati separati, con una squadra ciascuno;
- la superficie dell'area a caccia specifica "Becca d'Aver" è stata ridotta, riportando la porzione di territorio del comune di Nus a caccia libera, in quanto, in questa zona, sono presenti molti cinghiali che procurano ingenti danni alle colture agricole locali;
- all'art. 2 delle Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2017-2018 è stato inserito un nuovo paragrafo che prevede che ogni cacciatore titolare di Carnet A, B, o C, potrà avvalersi della facoltà di effettuare un massimo di tre uscite collettive stagionali miste con il titolare di un carnet di tipologia diversa rispetto a quello di cui è titolare.

Informa che sulla proposta di calendario venatorio per la stagione di caccia 2017-2018 sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Riferisce che l'I.S.P.R.A, nell'esprimere parere favorevole, fa presente le seguenti osservazioni:

- 1. per quanto concerne la Quaglia, essendo una specie attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole a livello europeo, dimostrando un trend fluttuante in Europa e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, è necessario adottare tutte le più opportune misure di tutela e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre;
- 2. considerando il decremento numerico della coturnice a livello europeo si suggerisce di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sostenibilità del prelievo della specie, facendo riferimento a quanto indicato nel "Piano d'azione nazionale per la conservazione della Coturnice" e nella bozza del "Piano di gestione della Coturnice":
- 3. si dovrebbe adottare, per la Lepre europea, la stessa data di apertura della caccia ai Galliformi alpini e alla Lepre variabile (1° ottobre), in quanto si consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;

- 4. in merito alle classi sociali di Cervidi e Bovidi non è accettabile la proposta di semplificare le classi sociali, al fine di ridurre l'impatto delle specie sulle attività umane, in quanto, tale proposta dovrebbe essere motivata sulla base dei danni causati dalle singole specie a livello di circoscrizione o area di caccia e verificando se le aree caratterizzate dai danni maggiori sono anche quelle con le percentuali di realizzazioni inferiori; le tolleranze, inoltre, possono essere adottate soltanto nei contesti nei quali esse siano realmente collegate a penalità da applicare ai cacciatori;
- 5. il periodo previsto per la caccia programmata alla specie cinghiale (caccia vagante e caccia in braccata) eccede i limiti temporali indicati dall'art. 18 della Legge 157/1992 (tre mesi);
- 6. la caccia in forma vagante alla volpe, con l'ausilio del cane dovrebbe essere uniformato a quanto previsto per la piccola selvaggina stanziale, al 1° ottobre;
- 7. la caccia alla fauna migratoria, consentita con ampia mobilità sul territorio regionale, contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, vanificando le innovazioni introdotte dalla Legge 157/92;
- 8. i periodi di prelievo delle Aziende faunistico-venatorie devono essere uniformati a quanto previsto per il resto del territorio;
- 9. l'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani e suggerisce di posticipare a fine agosto l'avvio dell'attività di addestramento cani.

Sottolinea che, in merito alle osservazioni dell'I.S.P.R.A, la competente Struttura flora, fauna, caccia e pesca evidenzia che:

- 1. per quanto concerne la Quaglia non vi sono problemi a recepire quanto suggerito e chiudere la caccia alla specie il 31 ottobre;
- 2. le modalità di prelievo della coturnice in Valle d'Aosta previste dal Calendario venatorio regionale tengono conto e recepiscono quanto indicato nel "Piano d'azione nazionale per la conservazione della Coturnice" e nella bozza del "Piano di gestione della Coturnice", al fine di garantire la sostenibilità del prelievo;
- 3. per quanto attiene alla data di apertura della caccia alla Lepre europea, fissata al 17 settembre dal calendario venatorio regionale, si ritiene possibile mantenere la stessa in quanto posteriore di una settimana rispetto a quella fissata dalla legge nazionale e, tenuto conto, inoltre, della buona presenza della Lepre europea sul territorio regionale, desunta dagli specifici censimenti che vengono effettuati in maniera standardizzata dal 2006; si evidenzia che la bassa pressione venatoria esercitata su questa specie è ridotta, in relazione al numero contenuto di cacciatori che si dedicano al prelievo della stessa e in considerazione del fatto che il calendario venatorio non consente la caccia alla lepre quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve e, quindi, il prelievo della specie può essere interrotto anticipatamente in caso di nevicate precoci;
- 4. in merito alle classi sociali di Cervidi e Bovidi, il mondo venatorio ha avanzato la richiesta di semplificazione delle classi in quanto vi è un'oggettiva difficoltà tecnica al riconoscimento, perché alcune classi sociali sono particolarmente difficili da riconoscere in natura; tale considerazione è stata confermata dal Corpo forestale della Valle d'Aosta in relazione all'attività di controllo dei capi abbattuti; infatti, l'adozione di classi sociali più articolate, che tengano conto di un'analisi complessiva degli individui e non solamente di pochi caratteri, quali struttura e dimensioni del palco e delle corna, risultano più difficili da applicare, in quanto le condizioni in montagna, nel corso dell'azione di caccia, non sono mai idonee ed

omogenee; alla luce di quanto sopra, tenuto conto che le modalità del prelievo venatorio in Valle d'Aosta consentono il monitoraggio di tutti gli animali abbattuti, si ritiene possibile accogliere la richiesta dei cacciatori, in via transitoria per un anno e a titolo sperimentale, verificando a fine stagione venatoria i risultati del prelievo, al fine di garantire la sostenibilità di tale misura in relazione alla conservazione delle specie; per quanto riguarda le penalità da applicare ai cacciatori in merito alle tolleranze ammesse nel prelievo degli Ungulati, esse sono già previste dal calendario venatorio laddove prevede punteggi di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva;

- 5. per quanto concerne il periodo per la caccia programmata alla specie cinghiale, al fine di rientrare nei limiti temporali indicati dalla Legge 157/1992, occorre recepire quanto suggerito, iniziando il 28/10/2017 anziché il 14/10/2017;
- 6. per quanto riguarda la possibilità di cacciare la Volpe con l'ausilio dei cani in modalità vagante, si evidenzia che il prelievo della specie può essere effettuato dai cacciatori durante l'esercizio venatorio alle altre specie cacciabili, secondo le modalità previste per le stesse; in considerazione del basso numero di cacciatori che si dedicano al prelievo della lepre e dei galliformi alpini, che possono impiegare i cani nell'attività i caccia, e quindi della bassa pressione venatoria da loro esercitata, si ritiene possibile lasciare l'inizio della caccia alla volpe con i cani al 17 settembre;
- 7. in merito alla mobilità sul territorio regionale per la caccia alla fauna migratoria, che contrasterebbe con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, vanificando le innovazioni introdotte dalla Legge 157/92, si ritiene possibile mantenere l'attuale organizzazione cinegetica regionale per questo tipo di caccia, in quanto i prelievi effettuati sono esigui ed effettuati in maniera occasionale; la caccia alla fauna migratoria in Valle d'Aosta, infatti, rappresenta una frazione totalmente marginale rispetto al panorama venatorio regionale e non viene effettuata con sistematicità, come invece accade in altre Regioni italiane; al fine di verificare se la possibilità di svolgere su invito (per un massimo di tre volte) anche altri tipi di caccia, rispetto a quelle previste dal carnet in possesso del cacciatore, incrementi in maniera sostanziale e rilevante la mobilità dei cacciatori, sarà avviato un puntuale monitoraggio;
- 8. in merito ai periodi di prelievo delle Aziende faunistico-venatorie, che devono essere uniformati a quanto previsto per il resto del territorio, il calendario prevede che i piani di prelievo delle singole specie e i relativi periodi siano proposti dalle Aziende faunistico-venatorie e approvati dall'Amministrazione regionale, previo parere dell'I.S.P.R.A;
- 9. per quanto attiene alla data di inizio dell'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, si ritiene opportuno mantenere quella del 16 agosto, prevista dalla legge nazionale 157/1992 e dalla legge regionale 64/1994, in considerazione del fatto che il numero di cani utilizzati dai cacciatori valdostani, dai dati in possesso del Comitato regionale per la gestione venatoria, risulta essere molto basso (circa 250 ausiliari su un territorio utile all'attività venatoria di 234.281 ha).

Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il calendario venatorio per la stagione di caccia 2017-2018, come da allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin;

- richiamata la legge 28 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni;
- richiamata la legge regionale 27 agosto 1994 n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- acquisiti i pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28/4/2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura flora, fauna, caccia e pesca, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare il calendario venatorio per la stagione di caccia 2017-2018, come da allegato facente parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.r. 25/2010, sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio Regionale.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 955 in data 17/07/2017

BOZZA

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

INDICE

- ART. 1 Tesserino regionale Carnet de Chasse.
- ART. 2 Controllo dei capi abbattuti.
- ART. 3 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.
- ART. 4 Prelievo concesso ai carnets.
- ART. 5 Giornate ed orari di caccia.
- ART. 6 Modalità di prelievo.
- ART. 7 Utilizzo munizioni non tossiche.
- ART. 8 Strade interpoderali.
- ART. 9 Divieti.
- ART. 10 Aziende faunistico-venatorie.
- ART. 11 Aree a caccia specifica.
- ART. 12 Zone di bramito.
- ART. 13 Unità di prelievo della specie camoscio.
- ART. 14 Unità di prelievo della specie capriolo.
- ART. 15 Unità di prelievo della specie cervo.
- ART. 16 Norme finali.
- Allegato: Modalità di prelievo

ART. 1 (Tesserino regionale - Carnet de Chasse)

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

Per la stagione venatoria 2017-2018 sono previsti i seguenti tesserini venatori-carnets de chasse:

- A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI;
- B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI;
- C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI;
- D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE;
- E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE:
- F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA;

L'attività di addestramento cani è consentita a partire dal 16/08/2017.

Salvo che per la caccia in braccata al cinghiale, sui carnets devono essere registrati tutti i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico da parte di colui che ha effettuato l'abbattimento stesso.

Ad ogni esemplare abbattuto di camoscio, capriolo, cervo, lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca dovrà essere inoltre posta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta attestante la liceità del prelievo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto, anche per lo svolgimento delle braccate.

I carnets e le fascette non usufruite devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 9 febbraio 2018.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura "PRIMA STAGIONE DI CACCIA".

ART. 2 (Controllo capi abbattuti)

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (con metodi selettivi e in vagante), lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca devono essere conferiti dall'autore dell'abbattimento o da soggetto munito di apposita delega e di carnet de chasse dell'autore dell'abbattimento presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche, di norma il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di Controllo dopo l'abbattimento. Parimenti deve essere conferito, presso i Centri di controllo, qualunque esemplare di fauna abbattuta durante l'attività venatoria appartenente ad ogni altra specie cacciabile che si intende detenere come trofeo o preparazione tassidermica.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati. I capi di lagomorfi e galliformi alpini possono essere conferiti eviscerati accompagnati dalle loro interiora oppure non eviscerati. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti, verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

ART. 3 (Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

SPECIE	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
Cinghiale selettiva	10/09	26/10			
Camoscio	10/09		18/11		
Capriolo maschio	10/09		18/11		
Volpe vagante	10/09		30/11		
Lepre europea	17/09		30/11		
Quaglia		01/10 - 31/10			
Capriolo femmina e piccolo		01/10	30/11		
Lepre variabile		01/10	30/11		
Gallo forcello		01/10 - 30/10	01/11 - 30/11		
		1° periodo	2° periodo		
Coturnice		01/10	30/11		
Pernice bianca		01/10	30/11		
Cesena		01/10	30/11		
Colombaccio		01/10	30/11		
Cornacchia grigia		01/10	30/11		
Cornacchia nera		01/10	30/11		
Ghiandaia		01/10	30/11		
Merlo		01/10	30/11		
Tordo bottaccio		01/10	30/11		
Tordo sassello		01/10	30/11		
Cervo		14/10		21/12	
Cinghiale vagante		28/10	30/11		
Beccaccia			01/11	31/12	
Cinghiale braccata				02/12	25/01
Volpe braccata				02/12	25/01

L'eventuale anticipazione delle chiusure dei periodi di caccia al cinghiale con metodi selettivi, ai lagomorfi e all'avifauna nelle varie unità gestionali, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS. Per i lagomorfi e l'avifauna le chiusure saranno effettuate al raggiungimento del 90% del tetto di abbattimento.

La caccia al cervo e al cinghiale potrà essere chiusa anticipatamente, dai Sindaci interessati con propria ordinanza, nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali ritenute non conciliabili con l'attività venatoria. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione degli stessi per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica al Comitato regionale per la gestione venatoria che provvederà a comunicarla ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.

ART. 4

(Prelievo concesso ai carnets)

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI.

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO, in modalità individuale senza l'ausilio dei cani, con il limite personale giornaliero e stagionale di 5 capi tra Cervidi e Bovidi. Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

- a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in caccia singola o in squadra; le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori appartenenti alla stessa Circoscrizione venatoria;
- b) da soci di caccia occasionali, titolari di Carnet A, non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando un'uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le fascette sono predisposte e assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria, sulla base dei piani di prelievo predisposti dalla Struttura regionale competente in materia di fauna selvatica. Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 9 febbraio 2018.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle Aree a caccia specifica e nelle unità di prelievo sono stabilite nell'allegato facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre sono stabiliti, con apposite modalità, a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria.

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 9 febbraio 2018. Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea e lepre variabile sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2017-2018", facenti parte integrante del presente calendario.

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE, PERNICE BIANCA, BECCACCIA E QUAGLIA, secondo le quote giornaliere e stagionali

indicate nell'articolo 6 del presente calendario. Il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 9 febbraio 2018.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie gallo forcello, coturnice e pernice bianca sono stabilite nell'articolo 6 del presente Calendario.

NOTA: I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie:

CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO con le modalità indicate nell'art. 6 del presente calendario.

CINGHIALE, in modalità caccia con metodi selettivi senza l'ausilio dei cani secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

Quote giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione (fatta salva la chiusura anticipata per il raggiungimento del tetto di abbattimento).

CINGHIALE, in modalità vagante, con l'eventuale ausilio di cani secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario. Quote giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

VOLPE, secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE.

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in braccata della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE.

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in braccata della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente calendario.

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA,

CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA, secondo le modalità indicate nell'art.6 del presente calendario.

ART. 5 (Giornate ed orari di caccia)

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica. L'esercizio venatorio è consentito nei seguenti orari:

- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale con metodi selettivi) da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- per tutte le altre specie cacciabili e per il cinghiale in vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia in braccata al cinghiale e alla volpe è consentita dal 02/12/2017 al 31/12/2017 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 01/01/2018 al 25/01/2018 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana (http://clima.meteoam.it/Effemeridi.php#visualizza_effemeridi), sono i seguenti:

Periodo	Sorgere del sole	Tramonto	
dal 01.09 al 03.09.2017:	6.46	20.11	ora legale
dal 04.09 al 10.09.2017:	6.49	19.58	ora legale
dal 11.09 al 17.09.2017:	6.58	19.44	ora legale
dal 18.09 al 24.09.2017:	7.07	19.30	ora legale
dal 25.09 al 01.10.2017:	7.15	19.17	ora legale
dal 02.10 al 08.10.2017:	7.24	19.04	ora legale

dal 09.10 al 15.10.2017:	7.33	18.51	ora legale
dal 16.10 al 22.10.2017:	7.43	18.39	ora legale
dal 23.10 al 28.10.2017:	7.52	18.29	ora legale
29.10.2017:	7.01	17.28	ora solare
dal 30.10 al 05.11.2017:	7.02	17.18	ora solare
dal 06.11 al 19.11.2017:	7.12	17.02	ora solare
dal 20.11 al 03.12.2017:	7.31	16.53	ora solare
dal 04.12 al 21.12.2017:	7.49	16.55	ora solare.

E' fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 09/09/2017, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

ART. 6 (Modalità di prelievo)

UNGULATI

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- l'assegnazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale, in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2017; tale piano di prelievo, sottoposto al parere dell'I.S.P.R.A., sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali; al fine di rispettare la biologia della specie, i piani di prelievo sono redatti per classi d'età; per favorire il raggiungimento dei piani di prelievo le assegnazioni dei capi prelevabili sono effettuate mediante il loro accorpamento, a condizione che le verifiche effettuate sulle classi d'età degli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria precedente attestino il rispetto delle corrette proporzioni tra le classi d'età;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo;
- in caso di ferimento il cacciatore è tenuto a chiamare un conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero; qualora al termine delle operazioni di ricerca il selvatico sia ritrovato in condizioni tali da non consentire il suo utilizzo da parte del cacciatore che è comunque costretto al suo incarnieramento ed esclusivamente nell'ipotesi che l'animale ferito e ritrovato sia conforme a quello assegnato, al cacciatore è assegnata in sostituzione e su richiesta un'altra fascetta per il prelievo di un animale della stessa tipologia e nella stessa unità di prelievo, tale fattispecie presuppone che:
 - il cacciatore abbia provveduto ad attivare le procedure di ricerca;
 - il capo sia conforme a quello assegnato;
 - il cacciatore rinunci integralmente allo stesso;
 - sia comunque apposta la fascetta all'animale e sia compilata la relativa scheda biometrica;
 - l'animale sia ritirato dal personale forestale compreso l'eventuale trofeo e smaltito secondo le previste modalità.
- nel caso in cui il selvatico abbattuto risultasse affetto da patologie tali da non consentire il suo utilizzo da parte del cacciatore che è comunque costretto al suo incarnieramento ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'animale risulti comunque conforme a quello assegnato, al cacciatore è riassegnata in sostituzione un'altra fascetta;
- nelle ipotesi di cui sopra e nel caso in cui manchino meno di 15 giorni alla chiusura della caccia relativa all'ungulato assegnato, è facoltà del cacciatore richiedere la riassegnazione della fascetta nella stagione venatoria successiva.

CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra)

Per la stagione venatoria 2017-2018 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggette a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 13.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi. CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZE
		AMMESSE
Piccolo dell'anno	Classe 0 (< 1 anno)	Nessuna
Maschio o Femmina (berlot)	Classe I (= 1 anno)	Nessuna
Maschio o Femmina	Classe II, III e IV	Nessuna

Per Maschio o Femmina (berlot) / Classe I si intende il camoscio di un anno di età.

Il prelievo di un capo di più di un anno di età avente le corna di altezza pari o inferiore a quella delle orecchie è considerato conforme al capo di Classe I (berlot).

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria successiva.

Nell'ambito dei capi assegnati maschio o femmina, il prelievo di un esemplare di Classe II comporterà una ulteriore nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva, mentre il prelievo di un esemplare di Classe IV e di una femmina non allattante (asciutta) comporterà due ulteriori note di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di diverso da quello assegnato costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva; il cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro una settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

CAPRIOLO (Capreolus capreolus)

Per la stagione venatoria 2017-2018 è consentito il prelievo della specie capriolo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 14.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi. CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZE AMMESSE
Piccolo dell'anno	Classe 0 (<1 anno)	Nessuna
Femmina	Classe I e II (>1 anno)	Classe 0 (piccolo dell'anno)
Maschio	Classe I e Classe II (>1 anno)	Nessuna

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria successiva.

Nell'ambito dei capi assegnati "maschio" o "femmina", il prelievo di una femmina non allattante (asciutta) o di un esemplare di Classe I comporta una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di capriolo non contemplato nelle tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva; il cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro una settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

CERVO (*Cervus elaphus*)

Per la stagione venatoria 2017-2018 è consentito il prelievo della specie cervo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 15.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi. Sono inoltre consentiti i seguenti calibri:

- .257 Weatherby Magnum;
- .6.5 x 55 Swedish;
- .6,5 x 57 Mauser;
- $-.6,5 \times 57 R$
- .6,5 x 65 RWS;
- .6,5 x 68 Schüler;
- .6.5 x 284 Norma;
- .264 Winchester Magnum;
- .270 Winchester;
- .270 WSM;
- .270 Weatherby Magnum.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CAPO ASSEGNATO	CLASSI SOCIALI	TOLLERANZA AMMESSA	
Piccolo dell'anno	Classe 0 (< 1 anno)	Nessuna	
Femmina	Classe I (1 anno)	Piccolo dell'anno	
	Classe II (≥ 2 anni)		
Maschio Fusone	Classe I (1 anno)	Nessuna	
Maschio	Classi II, III e IV	Nessuna	

Per Maschio Fusone/Classe I si intende il cervo maschio di un anno di età. Il prelievo di un cervo maschio di 2 anni avente le stanghe semplici è considerato conforme alla Classe I.

Il prelievo di un capo di cervo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la prossima stagione venatoria.

Nell'ambito dei capi assegnati "femmina", il prelievo di una femmina non allattante (asciutta) o di un esemplare di Classe I comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Nell'ambito dei capi assegnati "maschio" il prelievo di un esemplare di Classe II (2-4 anni) comporterà una ulteriore nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di cervo non contemplato nelle tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva; il cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro una settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

L'ultima disposizione non si applica per l'eventuale abbattimento di maschio in luogo di una femmina, piccolo o maschio Classe I assegnato, per cui si applicano le sanzioni previste dalla legge per abbattimento illecito.

LEPRE EUROPEA (Lepus europaeus)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il contingente prelevabile, suddiviso nelle Unità subcomprensoriali Alta Valle, Media Valle e Bassa Valle, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 17/09/2017 al 23/09/2017, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile.

Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di fauna selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli abbattimenti registrati dal 17/09/2017 al 30/09/2017, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile.

Tali determinazioni saranno comunicate con nota del dirigente della Struttura regionale competente in materia di gestione faunistica.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

LEPRE VARIABILE (*Lepus timidus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO: 30 capi così suddivisi:

Comprensorio Alpino Alta Valle: 10 capi; Comprensorio Alpino Media Valle: 15 capi; Comprensorio Alpino Bassa Valle: 5 capi.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi. Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Il tetto di abbattimento potrà essere modificato e ridotto in seguito a specifici studi effettuati sul campo.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio, valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 70% nel periodo compreso tra il 01/10 e il 30/10/2017 e nella misura del 30% nel periodo compreso tra il 01/11 e il 30/11/2017; la percentuale di capi eventualmente non prelevata nel corso del primo periodo è cumulabile con quella prevista per il periodo successivo; parimenti gli esemplari prelevati in eccesso rispetto alla percentuale del 70% prevista per il primo periodo, concorrono al raggiungimento del tetto complessivo.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capo.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

E' FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA (Lagopus mutus)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capo.

Ouota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capo.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

COTURNICE (*Alectoris graeca*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capo.

Ouota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti, ovvero

la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati pluviometrici.

BECCACCIA (Scolopax rusticola)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

QUAGLIA (Coturnix coturnix coturnix)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 5 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 25 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori.

CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO.

Quota giornaliera complessiva, per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili con le altrespecie cacciabili.

Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

La caccia deve essere esercitata senza l'ausilio dei cani.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

VOLPE (Vulpes vulpes)

CACCIA VAGANTE

Il prelievo può essere effettuato dai cacciatori titolari di carnet A, B, C, durante l'esercizio venatorio alle altre specie cacciabili, secondo le modalità previste per le suddette specie e stabilite dal presente calendario. Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

MEZZI CONSENTITI:

- Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

- Fucile con canna ad anima liscia.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITA':

- a) tutti i partecipanti alla braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della stessa, martingala o giubbotto fosforescente, idonei ad essere avvistati in condizioni di ridotta visibilità;
- b) la caccia in braccata alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;
- c) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la braccata deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la braccata, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della braccata;

- d) la braccata alla volpe può essere effettuata solamente in settori ove non sono già state prenotate braccate al cinghiale; la braccata potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;
- e) la caccia in braccata alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di due cacciatori fino ad un massimo di quindici;
- f) per esercitare la caccia in braccata alla volpe è vietato impiegare un numero di cani superiore a tre:
- g) è vietata la caccia in braccata alla volpe il giorno 25/12/2017;
- h) è vietato lo svolgimento contemporaneo di braccate contigue;
- i) durante la braccata è vietato abbattere qualsiasi altra specie;
- l) ogni singolo cacciatore partecipante alla braccata deve annotare (forare) la giornata di caccia sul proprio carnet A, B o C oltre a compilare quanto previsto dal carnet E.

MEZZI CONSENTITI

Fucile con canna ad anima liscia.

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

Quota giornaliera e stagionale: nessuna limitazione.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CINGHIALE (Sus scrofa)

CACCIA CON METODI SELETTIVI, senza l'ausilio di cani.

MODALITA':

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo selettivo;
- la caccia con metodi selettivi al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C nell'ambito della Circoscrizione di appartenenza;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

MEZZI CONSENTITI

- è consentito l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non inferiore ai 45 cm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.

CACCIA VAGANTE, con l'eventuale ausilio dei cani.

MODALITA':

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C esclusivamente all'interno della circoscrizione di appartenenza;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata da un massimo di tre cacciatori, con l'eventuale ausilio di un massimo di 4 cani;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

MEZZI CONSENTITI:

- è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non inferiore ai 45 cm e

camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo optoelettronico.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITA':

a) la caccia in braccata è consentita solo ed unicamente nei settori fissati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali, di dimensioni sub-comprensoriali, i cui confini devono essere chiaramente individuabili sul territorio

I settori sono distribuiti nel modo seguente:

- Circoscrizione n. 1: n. 1 settore;
- Circoscrizione n. 2: n. 1 settore;
- Circoscrizione n. 3: n. 1 settore;
- Circoscrizione n. 4: n. 2 settore;
- Circoscrizione n. 5: n. 2 settori;
- Circoscrizione n. 6: n. 1 settore;
- Circoscrizione n. 7: n. 1 settore;
- Circoscrizione n. 8: n. 1 settore;
- b) la caccia in braccata al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;
- c) possono effettuare la caccia in braccata al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;
- d) le squadre, determinate per l'intero territorio regionale nel numero massimo di 10, al fine di rispettare il principio del legame squadra-territorio, sono assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria ad un settore esclusivo.
- Circoscrizione n. 1: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 2: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 3: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 4: n. 2 squadre;
- Circoscrizione n. 5: n. 2 squadre;
- Circoscrizione n. 6: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 7: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 8: n. 1 squadra;

All'interno del settore assegnato, esse svolgeranno le braccate in via esclusiva.

Ad ogni Squadra deve corrispondere uno ed un solo settore, per cui prima dell'inizio dell'attività in braccata al cinghiale i settori ricadenti in Circoscrizioni dove esercita una sola squadra verranno accorpati in un settore unico. Nel caso in cui in una Circoscrizione nessuna squadra abbia presentato domanda, il territorio verrà accorpato alla Circoscrizione con i settori di fondo valle viciniori;

- e) le squadre, coordinate da un capo braccata e uno o più vice-capo/i braccata, che, in assenza del capo, ne svolgono le funzioni, devono essere composte da un minimo di 50 cacciatori di cui minimo 40 devono essere residenti venatoriamente nella circoscrizione o nelle Circoscrizioni in cui la squadra è assegnata; non possono far parte delle squadre più di 20 cacciatori residenti venatoriamente in una Circoscrizione venatoria diversa da quella in cui la squadra è designata a cacciare, ai sensi del comma d);
- f) i criteri per l'assegnazione delle squadre nei settori di cui alla lettera a) del presente articolo, a cui dovrà attenersi il Comitato regionale per la gestione venatoria, sono stabiliti nel seguente ordine di priorità:
- 1. avere effettuato le braccate di caccia durante la stagione precedente nello stesso settore richiesto;

- 2. avere un numero maggiore di componenti la squadra residenti venatoriamente nel settore richiesto oltre al minimo stabilito alla lettera e);
- g) il capo braccata e il/i vice-capo/i braccata sono responsabili dell'andamento della braccata e devono essere formati ai fini della sicurezza; a tal fine, le funzioni di capo braccata e vice capo braccata possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;
- h) le squadre possono effettuare le braccate esclusivamente nelle Circoscrizioni venatorie in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana, ad eccezione del martedì e del venerdì;
- i) è vietata la caccia in braccata al cinghiale il giorno 25/12/2017;
- j) il capo braccata deve presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 13 ottobre 2017, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito "Registro regionale delle squadre al cinghiale"; la domanda deve contenere:
- elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione della data di nascita, del numero di Carnet de chasse e della Sezione comunale cacciatori di appartenenza, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente; nominativo del capo braccata e dei vice-capo braccata; opzione per il settore in cui effettuare le braccate;
- k) il Comitato regionale per la gestione venatoria rilascia ad ogni capo braccata apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di fascette e di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;
- l) per l'effettuazione di una braccata occorre un numero minimo di cacciatori iscritti nella squadra non inferiore a 15. Raggiunto tale numero possono partecipare alla braccata, in qualità di invitati con arma, fino ad un massimo di 15 cacciatori. Possono altresì partecipare alle braccate al cinghiale cacciatori in regola con il tesseramento della stagione venatoria in corso, anche se non iscritti a nessuna squadra per un numero massimo di 5 partecipazioni stagionali.
- m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una braccata è di 15 unità;
- n) le squadre forniranno, a solo titolo informativo, la programmazione delle braccate alle stazioni forestali di competenza;
- o) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la braccata, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la braccata nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della braccata;
- p) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo braccata o dal suo vice capo braccata e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della braccata, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo alla lettera l);
- q) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla braccata provvederanno a delimitare il territorio di braccata con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di braccata;
- r) in ogni singolo settore di cui alla lettera d) può essere effettuata una sola braccata giornaliera e non più di due braccate alla settimana; per braccata si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 5 e che può comprendere braccate successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente braccate svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una braccata unica, a cavallo tra due settori solamente se i settori sono associati alla stessa squadra oppure unendo due squadre;

- s) settimanalmente ogni capo o vice capo braccata dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della braccata svolta;
- t) tutti i partecipanti ad ogni braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della braccata, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità.
- u) ogni singolo cacciatore partecipante alla braccata deve annotare (forare) la giornata di caccia sul proprio carnet A, B o C oltre a compilare quanto previsto dal carnet D. MEZZI CONSENTITI
- la caccia al cinghiale in braccata è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40; nel corso della braccata è vietata la detenzione di munizione spezzata; è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;
- i caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.
- durante lo svolgimento delle braccate è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;

Per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

NOTA BENE

LE MODALITÀ INERENTI AI CONTROLLI SANITARI SARANNO SPECIFICATE DAL SERVIZIO VETERINARIO DELL'U.S.L.

E' VIETATO L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI MARCATI E/O RADIOCOLLARATI E VI È L'OBBLIGO DI SEGNALARNE LA PRESENZA PRESSO LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO IN CASO DI AVVISTAMENTO.

IN CASO DI ASPORTAZIONE DELLE MAMMELLE NEI CAPI CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO FEMMINA ABBATTUTI, LE STESSE SARANNO CONSIDERATE COME "ALLATTANTI".

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DI UN CAPO DI CAMOSCIO, CAPRIOLO, CERVO E CINGHIALE DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

SONO CONSIDERATI ILLECITAMENTE ABBATTUTI I CAPI RIENTRANTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

- ABBATTUTI FUORI DAL SETTORE O UNITA' GESTIONALE INDICATO O IN TEMPI NON CONSENTITI;
- CONTESTUALMENTE NON REGISTRATI SUL CARNET ED A CUI NON E' STATA APPOSTATA REGOLARMENTE LA FASCETTA;
- APPARTENENTI A SPECIE DELLA QUALE NON SI DISPONE DI FASCETTA ASSEGNATA NOMINATIVAMENTE O NON ABBATTUTI IN SQUADRA PRECOSTITUITA O USCITA COLLETTIVA;
- NON CACCIABILI CON IL PROPRIO CARNET.

NEGLI ULTIMI CASI SOPRA ESPOSTI, DI ANIMALI ILLECITAMENTE ABBATTUTI, E' INOLTRE DISPOSTO IL RITIRO DELLE FASCETTE EVENTUALMENTE ANCORA IN POSSESSO DEL CACCIATORE CHE NON POTRA' NEPPURE FRUIRE DI FASCETTE ASSEGNATE AD ALTRI CACCIATORI.

ART. 7

(Utilizzo di munizioni non tossiche)

Per lo svolgimento dell'attività venatoria occorre privilegiare l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici.

Nelle more di disposizioni specifiche sull'uso delle munizioni atossiche che saranno previste dal prossimo Piano regionale faunistico-venatorio, l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici è obbligatorio nel caso di abbattimenti di capi di selvaggina ceduti o commercializzati per uso alimentare.

ART. 8 (Strade interpoderali)

Fermo restando i disposti della 1.r. n. 17 del 22/04/1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore.

In quest'ultimo caso il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia deve annotare, in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22/04/1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05/12/2005.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpoderale scelta all'inizio della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici sono autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunisticovenatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

ART. 9 (Divieti)

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario venatorio, è fatto divieto di:

- a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve, fatta eccezione per il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi, la beccaccia e la volpe;
- b) esercitare la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;

- c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo venatorio;
- d) uscire con i cani nei giorni 7, 8, e 9/09/2017 per i detentori di carnet A;
- e) uscire con i cani nei giorni 14, 15 e 16/09/2017 per i detentori di carnet B;
- f) uscire con i cani nei giorni 28, 29 e 30/09/2017 per i detentori di carnet C;
- g) svolgere attività di addestramento di cani da caccia-prima del 1° settembre all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;
- h) svolgere attività di addestramento di cani da caccia all'interno delle ACS presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;
- i) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta;
- j) effettuare tiri con la carabina, atti ad abbattere la selvaggina, superiori a 200 metri in caso di utilizzo di proiettili di calibro 5,6 e a 400 metri per tutti gli altri calibri.

ART. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

L'esercizio della caccia nell'ambito delle Aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal presente calendario venatorio.

Il periodo di caccia all'interno delle Aziende faunistico-venatorie è compreso tra il 01/09/2017 e il 14/12/2017.

I Piani di prelievo delle singole specie e i relativi periodi sono proposti dalle Aziende faunisticovenatorie nel rispetto dell'arco temporale sopra indicato e approvati dall'Amministrazione regionale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'orario di caccia nelle Aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 5 del presente calendario.

ART. 11

(Aree a caccia specifica)

Per la stagione venatoria 2017-2018 sono istituite le seguenti Aree a caccia specifica (ACS):

- ACS denominata "Val Ferret", con territorio nel comune di Courmayeur;
- ACS denominata "Becca d'Aver", con territorio nei comuni di Verrayes e Torgnon;
- ACS denominata "Monte Zerbion", con territorio nei comuni di Saint-Vincent, Châtillon, Ayas e Brusson;
- ACS denominata "Perloz", con territorio nei comuni di Perloz, Arnad, Donnas;
- ACS denominata "Gressoney", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney- La-Trinité;
- ACS denominata "Testa Grigia", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney- La-Trinité;
- ACS denominata "Comagne", con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme ed Emarèse;
- ACS denominata "Clavalité", con territorio nel comune di Fénis;
- ACS denominata "Dondena", con territorio nel comune di Champorcher;
- ACS denominata "Plontaz", con territorio nei comuni di Valgrisenche, Arvier, Rhêmes-Saint-Georges;
- ACS denominata "Ruitor-Leseney", con territorio nei comuni di La Thuile, La Salle, Avise, Arvier e Valgrisenche;
- ACS denominata "Bosco Nero", con territorio nei comuni di Gaby e Issime;
- ACS denominata "Champorcher", con territorio nei comuni di Champorcher e Pontboset;

- ACS denominata "Courtil", con territorio nei comuni di Hône e Pontboset;
- ACS denominata "Mont Mars", con territorio nei comuni di Fontainemore e Lillianes.

Nelle ACS è consentito cacciare esclusivamente gli ungulati, la volpe e il cinghiale senza l'ausilio dei cani, come previsto dagli articoli 9 e 10 delle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2017-2018" ed è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l'avifauna.

Nella ACS denominata "Courtil" è consentita l'effettuazione delle braccate al cinghiale.

I confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica risultano dalle planimetrie allegate al presente calendario, del quale formano parte integrante e sono indicate sul terreno mediante apposita tabellazione.

ART. 12 (Zone di bramito)

Nelle zone sottoelencate, riconosciute come importanti aree di bramito del cervo, l'esercizio venatorio, a tutte le specie cacciabili, è consentito solo a partire dall'inizio del periodo di caccia al cervo:

- Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhemy en Bosses;
- Mont Tantané, nei comuni di Châtillon e La Magdeleine;

Le delimitazioni delle predette Zone di bramito risultano dalle planimetrie allegate al presente calendario, del quale formano parte integrante.

ART. 13 (Unità di prelievo della specie camoscio)

- CM 1, comprendente i Valloni di Bellecombe e Combetta in sinistra orografica della Val Ferret, la destra orografica della Val Ferret e la sinistra orografica della Val Veny, ad esclusione dell'Azienda faunistico venatoria Courmayeur Mont-Blanc Nature;
- CM 2, comprendente i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier in sinistra orografica della Dora Baltea e il comune di Courmayeur in sinistra orografica della Dora Baltea e della Dora di Ferret;
- CM 3, comprendente il comune di Courmayeur in destra orografica della Dora Baltea e della Dora di Veny, il comune di La Thuile in sinistra orografica della Dora di Verney e il comune di Pré-Saint-Didier in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 4, comprendente il comune di La Thuile in destra orografica della Dora di Verney e i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier e La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 5, comprendente il comune di La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 6, comprendente il comune di Avise in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Arvier e Valgrisenche in sinistra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 7, comprendente i comuni di Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Sarre e i comuni di Avise ed Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 8, comprendente i comuni di Arvier e Valgrisenche in destra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 9, comprendente i comuni di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame e il comune di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 10, comprendente i comuni di Aymavilles e Cogne;
- CM 11, territorio del Comune di Aosta e territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Buthier, fino alla destra orografica del torrente Citrin;
- CM 12, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles dalla sinistra orografica del torrente Citrin alla destra orografica del torrente Gran San Bernardo;

- CM 13, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica a partire dalla sinistra orografica del torrente Gran San Bernardo fino al confine del comune di Doues;
- CM 14, comprendente i comuni di Doues, Ollomont, Valpelline, Roisan e i comuni di Oyace e Bionaz in destra orografica del torrente Buthier e fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 15, comprendente i comuni di Aosta, Roisan, Valpelline, Oyace e Bionaz in sinistra orografica del torrente Buthier, fino al confine con la Riserva di Montagnayes;
- CM 16, comprendente il comune di Bionaz dal confine della Riserva di Montagnayes fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 17, comprendente i comuni di Saint-Christophe e Quart fino alla destra orografica del torrente Chaléby;
- CM 18, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Nus dalla sinistra orografica del torrente Chaléby;
- CM 19, comprendente i comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne e Saint-Marcel;
- CM 20, comprendente il comune di Fénis;
- CM 21, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 22, comprendente i comuni Saint-Denis, Verrayes e Torgnon, i comuni di Chambave e Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea e la destra orografica del comune di Antey-Saint-André, fino alla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer;
- CM 23, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore, dalla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer e fino al colle del Theodulo;
- CM 24, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in sinistra orografica del torrente Marmore dal colle del Theodulo alla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou;
- CM 25, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea dalla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou sino alla cresta del Mont Tseuc in comune di Emarèse;
- CM 26, comprendente i comuni di Montjovet, Verrès e Arnad in sinistra orografica della Dora Baltea e il territorio del comune di Challand-Saint-Victor in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 27, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 28, comprendente la destra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson, comprendente l'area dell'ACS Comagne, fino alla Strada regionale per il Col de Joux;
- CM 29, dalla Strada regionale per il Col de Joux fino all'Oasi del Grand Tournalin, in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 30, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson dall'Oasi del Gran Tournalin fino alla strada comunale che da Brusson porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola;
- CM 31, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza delle Stazioni forestali di Brusson e Verrès, dalla strada comunale che porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola, fino ai confini comunali di Verrès e Arnad;

- CM 32, comprendente i comuni di Bard e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e i comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore e Pont-Saint-Martin in destra orografica del torrente Lys;
- CM 33, comprendente i comuni di Donnas e Hône in destra orografica della Dora Baltea e il comune di Pontboset;
- CM 34 comprendente il comune di Champorcher;
- CM 35, comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore in sinistra orografica del torrente Lys;
- CM 36, comprendente i comuni di Issime e Gaby in sinistra orografica del torrente Lys;
- CM 37, comprendente i comuni di Issime e Gaby in destra orografica del torrente Lys;
- CM 38, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in sinistra orografica del torrente Lys, dal confine comunale con Gaby, alla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen";
- CM 39, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in destra orografica del torrente Lys, dal confine con l'Oasi di Gaby alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della galleria del Miravalle, sulla S.R. 44;
- CM 40, comprendente tutto il comune di Gressoney-La-Trinité, sia in destra che in sinistra orografica e due porzioni del comune di Gressoney-Saint-Jean, rispettivamente, in sinistra orografica, dalla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen" e fino, in destra orografica, alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della galleria del Miravalle sulla S.R. 44.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 14

(Unità di prelievo della specie capriolo)

CP1: Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier;

CP2: Comune di La Thuile;

CP3: Comuni di Morgex e di La Salle in destra orografica della Dora Baltea;

CP4: Comuni di Morgex e La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP5: Giurisdizione forestale di Arvier in destra orografica della Dora Baltea;

CP6: Giurisdizione forestale di Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP7: Giurisdizione forestale di Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Sarre:

CP8: Giurisdizione forestale di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;

CP9: Giurisdizione forestale di Aymavilles, escluso il Comune di Jovençan;

CP10: Giurisdizione forestale di Aosta in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di Jovencan:

CP11: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in sinistra orografica del torrente Val-Buthier;

CP12: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Val-Buthier e Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;

CP13: Giurisdizione forestale di Valpelline e Comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;

CP14: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Saint-Christophe;

CP15: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;

- CP16: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP17: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CP18: Comuni di Antey-Saint-André, Torgnon, la Magdeleine e Chamois;
- CP19: Comune di Valtournenche;
- CP20: Comune di Ayas;
- CP21: Comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme;
- CP22: Giurisdizione forestale di Verrès in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CP23: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CP24: Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité;
- CP25: Comuni di Gaby e Issime;
- CP26: Comune di Fontainemore;
- CP27: Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di Perloz, Lillianes e Bard;
- CP28: Comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea, e Comuni di Hône e Pontboset;
- CP 29: Comune di Champorcher.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario del quale fa parte integrante.

ART. 15

(Unità di prelievo della specie cervo)

- CE1: Comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier;
- CE2: Comuni di Morgex e La Salle;
- CE3: Giurisdizione forestale di Valpelline e territorio del comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;
- CE4: Giurisdizione forestale di Etroubles e territorio del comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier:
- CE5: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune di Saint-Christophe;
- CE6: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;
- CE7: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CE8: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CE9: Giurisdizioni forestali di Brusson e Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Evançon e al territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Arnad;
- CE10: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea, nonché il territorio del comune di Sarre;
- CE 11: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CE 12: Giurisdizione forestale di Aymavilles ad esclusione del territorio del comune di Jovençan;
- CE13: Giurisdizione forestale di Antey-Saint-André;
- CE14: Giurisdizione forestale di Gaby e comuni di Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
- CE15: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
- CE16: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea dal confine con il comune di Châtillon sino al torrente Chalamy;
- CE17: comprendente il territorio ricadente nella giurisdizione della Stazione Forestale di Brusson, limitatamente alla destra orografica del torrente Evançon e della Stazione Forestale di Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del fiume Dora Baltea ed alla destra orografica del torrente Evançon.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 16 (Norme finali)

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

Per tutto ciò non espressamente regolamentato si rimanda alla legge regionale 64/1994 e alla legge 157/1992.

MODALITA' DI PRELIEVO PER LA STAGIONE DI CACCIA 2017-2018

Art. 1

(Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di capriolo, camoscio e cervo)

Ogni fascetta assegnata nominativamente, così come i dati relativi all'eventuale squadra precostituita, deve essere annotata, prima della stagione venatoria nell'apposito spazio sul carnet. In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita e il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

Art. 2

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare della/e fascetta/e attestante/i il diritto al prelievo di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

- a) tutti i partecipanti all'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A, anche provenienti da altre Circoscrizioni, e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;
- b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;
- c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;
- d) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote stagionali di cervidi o bovidi abbattibili:
- e) è possibile effettuare l'uscita collettiva fino ad massimo di tre persone.

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del/i capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in collettiva, fermo restando l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare di carnet A, B, o C, potrà avvalersi della facoltà di effettuare un massimo di 3 uscite collettive stagionali miste con il titolare di un carnet di tipologia diversa rispetto a quello di cui è titolare. Tale tipologia di uscita è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari relative alla scelta preventiva del tipo di prelievo da effettuare.

Art. 3 (Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento delle stesso, sono contraddistinte da un numero progressivo che corrisponde al territorio in cui deve avvenire il prelievo (Unità di prelievo) alla specie ed alla classe di età del capo assegnato.

Art. 4

(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi; sono escluse dalle seguenti modalità la specie quaglia e beccaccia) di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo. Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria. Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di animali abbattuti e mai superiore a due.

Art. 5 (Unità di prelievo della specie capriolo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 6 (*Unità di prelievo della specie cervo*)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo, ovvero settore di unità di prelievo, cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 7 (Unità di prelievo della specie camoscio)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM), cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 8 (Prelievo della specie cinghiale in modalità vagante)

Ogni partecipante all'uscita di caccia al cinghiale in modalità vagante deve annotare sul proprio carnet la data dell'uscita, il/i comune/i interessato/i e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita.

Art. 9

(Prelievo della specie cinghiale, in modalità caccia con metodi selettivi e vagante, all'interno delle Aree a caccia specifica)

Il prelievo della specie cinghiale, in modalità caccia *con metodi selettivi* e vagante, all'interno delle Aree a caccia specifica, è consentito ai cacciatori il cui capo di camoscio, capriolo o cervo sia

assegnato all'unità di prelievo in cui ricade l'Area a caccia specifica e che siano ancora in possesso della relativa fascetta. La caccia al cinghiale all'interno delle Aree a caccia specifica non può essere effettuata con l'ausilio di cani.

Art. 10 (Prelievo della specie volpe all'interno delle Aree a caccia specifica)

Il prelievo della specie Volpe all'interno delle Aree a caccia specifica è consentito a tutti i cacciatori di Carnet A.

Art. 11 (Sanzioni)

Per le violazioni alle presenti modalità si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.